

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FRANCESCO
POVESI DASCOLA**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 26 aprile 2016

OGGETTO: MOD. 730/2016 – LE SCADENZE PER L'ASSISTENZA FISCALE

Alla luce delle istruzioni alla compilazione del Mod. 730/2016 e dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate a più riprese si propone il calendario per l'anno 2016, per il sostituto d'imposta che effettuerà le operazioni di conguaglio nei consueti termini.

Principali scadenze per il sostituto d'imposta che non presta l'assistenza fiscale e per il contribuente

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL SOSTITUTO D'IMPOSTA
entro il 28 febbraio (differito a lunedì 29 febbraio 2016)	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite
entro il 7 marzo 2016		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le certificazioni predisposte
		Comunica telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'utenza telematica da utilizzare ovvero l'intermediario presso il quale inviare i Mod. 730- 4
a partire dal 15 aprile 2016	Può scaricare la dichiarazione precompilata resa disponibile dall'Ammin.Finanziaria	
entro il 7 luglio 2016	Presenta al CAF / professionista la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8%, del 5% e del 2%o dell' IRPEF	
	Delega al CAF / professionista per l'accesso al Mod. 730 precompilato e presentazione del Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8%, del 5% e del 2%o dell' IRPEF	

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FRANCESCO
POVESI DASCOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

<p>A partire dal mese di luglio 2016 (criterio di competenza)</p>	<p>Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute</p>	<p>Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti viene trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, verranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, verrà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi</p>
<p>entro il 30 settembre 2016</p>	<p>Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell' IRPEF ,della cedolare secca o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3</p>	
<p>A novembre 2016 (criterio di cassa)</p>	<p>Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'IRPEF</p>	<p>Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'IRPEF. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, verrà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre</p>
<p>A dicembre 2016</p>	<p>Riceve la retribuzione con il rimborso delle somme derivanti dal Mod. 730-integrativo</p>	<p>Effettua il rimborso delle somme derivanti dal Mod. 730-integrativo</p>

Si ricorda inoltre che Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", all'articolo 15, comma 1, stabilisce che "Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:

a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso**, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

Pertanto dal 1° gennaio 2015 non sarà più possibile utilizzare tali somme a credito nella dichiarazione 770.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Paolo Percalli